

159

Deliberazione n. .../2017/PRSE

Comune di Vallo di Nera (PG)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere - relatrice

nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2017

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";



VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, introdotto dal citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, del 30 maggio 2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2015;

VISTA la richiesta del Magistrato istruttore prot. 2609 del 1.12.2017;

VISTA la risposta del Comune di Vallo di Nera prot. n. 4993 del 14.12.2017 (prot. Cdc n. 2675 del 14.12.2017);

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2015 del Comune di Vallo di Nera e le risultanze dell'attività istruttoria;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITA, nella Camera di consiglio, la relatrice Dott.ssa Beatrice Meniconi;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

L'art. 148-bis del TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015 – con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi



166 e 167, della citata legge n. 266, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di adottare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vallo di Nera ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2015, senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota istruttoria prot. n. 2609 del 1° dicembre 2017 il Magistrato ha instaurato il contraddittorio con l'Ente, chiedendo chiarimenti e documentazione in merito ai punti di seguito indicati:

1. Entrate non ripetitive (quadro 1.1.2) pari ad Euro 32.619,85, a fronte di mancata indicazione delle relative spese;
2. FCDE (Euro 7.286,46-quadro 1.2.1), con specifico riguardo al metodo di calcolo e alla verifica di congruità, considerata anche la consistenza dei residui attivi al 31.12.2015;
3. "Vincolo stralcio residui passivi attinenti" (quadro 1.2.1) pari ad Euro 81.527,86;
4. Anticipazione di tesoreria (quadro 1.2.5.1), fatti gestori che ne hanno motivato il ricorso per Euro 293.310,11, evoluzione successiva al 2015; motivazione dell'utilizzo per spese correnti di entrate vincolate pari ad Euro 12.351,18;
5. Mancata contabilizzazione dei versamenti al lordo dell'aggio dovuto al concessionario della riscossione (quadro 1.2.8.2.c);
6. Motivazione, iniziative intraprese ed importi di quanto diversamente determinato, relativamente alla mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati (punto 4.5.2).

L'Ente ha risposto con nota prot. n. 4993 del 14.12.2017 (prot. Cdc n. 2675 del 14.12.2017), riferendo quanto segue.

1. "Per quanto riguarda le Entrate, per Euro 32.619,85, con carattere non ripetitivo, si rappresenta che le entrate relative alle violazioni del Codice della strada non sono state esposte in quanto l'importo accertato relativo alle stesse, pari ad Euro 5.000,00, costituisce un dato storico consolidato e, pertanto, si ritiene che sia - non per la natura - ma per la consistenza e la ripetitività nel tempo, un'entrata non eccezionale, essendo da diversi anni accertata e riscossa. Tale entrata, inoltre, è stata vincolata secondo le disposizioni normative del codice della strada. La mancata esposizione di uscite correnti straordinarie denota che le risorse eccezionali correnti sono state utilizzate per il finanziamento di spese correnti ordinarie, tale situazione è determinata dalle minori entrate relative al Fondo di solidarietà comunale, che dall'anno 2014 all'anno 2015, sono diminuite di oltre Euro 30.000,00. A fronte di tale situazione, l'Amministrazione comunale ha messo in atto una politica di ridimensionamento delle spese correnti del personale.




2. Per quanto attiene l'accantonamento al FCDE, lo stesso è stato effettuato con il metodo della media semplice. Tra i residui attivi presenti al 31.12.2015 si evidenziano quelli del titolo III ed in particolare Euro 18.653,18 relativi al rimborso dovuto dalla società V.U.S. S.p.A.; Euro 15.840,80, quale rimborso dovuto dai Comuni di Scheggino e Sant'Anatolia di Narco ed Euro 91.430,48 relativi al rimborso dovuto dalla società Valnerina Servizi s.c.p.a. Tali residui non sono stati considerati nel calcolo del FCDE in quanto rispettivamente ai crediti vantati nei confronti della soc. V.U.S. SPA, l'Ente ha, parallelamente, una situazione debitoria relativamente alle spese per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti; tale rapporto di credito — debito dà luogo a periodiche operazioni di compensazione con la V.U.S. S.p.A. Relativamente ai crediti vantati nei confronti dei Comuni di Scheggino e Sant'Anatolia di Narco, considerato che trattasi di Pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei rapporti di correttezza con detti Enti, non si ritiene che gli stessi possano essere qualificati come crediti di dubbia esigibilità. Relativamente ai crediti vantati nei confronti di Valnerina Servizi s.c.p.a., attuale soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas metano, essendo in corso la gara d'ambito per l'affidamento del servizio relativamente a tutti i Comuni dell'ambito Perugia sud 2, con contemporanea messa in vendita degli impianti (parte di proprietà della stessa Valnerina servizi s.c.p.a.) la società, non avendo a tutt'oggi potuto onorare i propri impegni, ha tuttavia comunicato che a seguito della cessione degli impianti di distribuzione del gas al futuro nuovo gestore, procederà a saldare le proprie obbligazioni in un'unica soluzione.

3. Quanto al "vincolo stralcio residui passivi attinenti", l'importo indicato, pari ad Euro 81.527,86, fa riferimento allo stralcio di residui passivi effettuato negli anni 2007-2009, relativamente ad impegni ai quali non hanno fatto seguito obbligazioni passive perfezionate. Tali impegni si presume facessero riferimento a contributi regionali correlati agli eventi sismici del 1979 e 1997. L'Ente ha deciso di apporre un vincolo formale a queste somme, in via del tutto prudenziale.

4. Relativamente all'anticipazione di tesoreria, si precisa che è stato erroneamente inserito nel questionario un dato non corretto, in quanto questo Ente, nell'anno 2015, ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per un importo utilizzato di Euro 34.616,40. Quanto all'utilizzo delle entrate vincolate per le spese correnti, lo stesso è stato motivato dalla temporanea carenza di liquidità in cui si è venuto a trovare l'Ente. Alla fine dell'anno 2015, tutta l'anticipazione è stata restituita e sono stati ripristinati i fondi vincolati.

5. Riguardo la mancata contabilizzazione dei versamenti al lordo dell'aggio dovuto al concessionario della riscossione, si precisa che l'aggio complessivo relativo all'anno 2015 è di Euro 58,49; la mancata contabilizzazione è dovuta ad un mero errore materiale.

6. Con riferimento alla evidenziata mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, trattasi anche in questo caso di una nostra errata indicazione, poiché la stessa è stata invece effettuata con esito positivo."



CONSIDERATO CHE:

- La relazione sul rendiconto è stata redatta nel rispetto delle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti di cui alla citata deliberazione n. 22/SE-ZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016;
- L'Organo di revisione non ha segnalato alcuna irregolarità amministrativo-contabile;
- Malgrado i chiarimenti forniti dall'Ente la Sezione osserva quanto segue:
 - Con riferimento alle "entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo", di cui al quadro 1.1.2, codesto Comune riconosce che "*le risorse eccezionali correnti sono state utilizzate per il finanziamento di spese correnti ordinarie*" e si dimostra consapevole che ciò non corrisponde ai principi di sana gestione delle risorse in quanto, "*a fronte di tale situazione, l'Amministrazione comunale ha messo in atto una politica di ridimensionamento delle spese correnti di personale*".

In proposito si evidenzia che l'Allegato 7 al D.lgs. n. 118/2011, dopo avere distinto le entrate e le spese in ricorrenti (previste a regime) e non ricorrenti (limitate ad uno o più esercizi), precisa che "sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti", tra le altre le sanzioni ed i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria.

Pertanto non appare condivisibile la considerazione di codesto Comune secondo il quale "le entrate relative alle violazioni del Codice della strada ... l'importo accertato relativo alle stesse ... costituisce un dato storico consolidato e, pertanto, si ritiene che sia - non per la natura - ma per la consistenza e la ripetitività nel tempo, un'entrata non eccezionale, essendo da diversi anni accertata e riscossa".

Non appare infatti corretto finanziare spese che si ripetono di anno in anno attraverso risorse che, per la conformazione della loro natura giuridica ed indipendentemente dal dato storico di fatto consolidatosi, non sono certe anche per i successivi esercizi, in quanto tale situazione può generare futuri squilibri di bilancio. (v. in proposito le Deliberazioni di questa Sezione n. 26/PRSE/2014 del 4.6.2014 e n. 124/2017/PRSE del 24.10.2017).

- l'irregolarità relativa alla mancata integrale contabilizzazione dei versamenti delle entrate da parte del concessionario della riscossione, essendo inherente una gestione conclusa, non può trovare strumenti idonei alla sua effettiva rimozione, ma deve comportare esclusivamente modifiche nelle procedure contabili e nell'azione amministrativa anche sotto il profilo organizzativo ovvero modifiche nella programmazione di gestioni future, prendendo atto della dichiarazione dell'Ente secondo cui la mancata contabilizzazione dell'aggio relativo al 2015, di 58,49 Euro, "è dovuta ad un mero errore materiale".



P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

Di segnalare le sopra riportate criticità per la relazione al rendiconto 2015 del Comune di Vallo di Nera, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005 e s.m.i. e 148 bis del TUEL.

DISPONE CHE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune di Vallo di Nera, con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2017.

Il magistrato relatore
Beatrice Meniconi



Il Presidente
Fulvio Maria Longavita



Depositato il 12 DIC 2017
Il Preposto della Sezione
Roberto Attilio Benedetti

